



LOGO CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA

Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Lazio e il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia per l'avvio di una collaborazione sulle tematiche legali connesse all'utilizzo degli istituti giuridici per il vincolo di destinazione dei beni mobili e immobili previsti dalla Legge 2 giugno 2016 n. 112 *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”*.

SCHEMA di PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma (RM) via Rosa Raimondi Garibaldi 7, rappresentata da ivi domiciliato per la carica

E

Il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, con sede in Roma (RM) via rappresentato da ivi domiciliato per la carica

di seguito denominate “Parti”,

PREMESSO che la legge 12 giugno 2016 n. 112 *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”* così detta legge “Dopo di noi”:

- disciplina le *“misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori”*;
- stabilisce una serie di interventi da attuarsi sia sul versante pubblico sia su quello dell'autonomia privata richiamando, in questo secondo caso, il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma della Costituzione;
- prevede che le risorse finanzino interventi volti ad impedire l'istituzionalizzazione, a favorire forme di cohousing, di associazionismo e di mutuo aiuto tra persone con disabilità grave, a favorire programmi per l'accrescimento delle competenze e dell'autonomia;
- agevola le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione, la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con

contratto di affidamento fiduciario anche a favore enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della medesima legge;

- istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, destinato a realizzare, tra gli altri, interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- promuove la stipula di contratti privatistici atipici quali il “contratto di affidamento fiduciario” e “il trust” prevedendo regimi fiscali di favore, esenzioni e agevolazioni;

ATTESO altresì che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Decreto 23 novembre 2016, le Regioni, nell'erogazione dei finanziamenti, promuovono interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al decreto medesimo, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore;

DATO ATTO CHE il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia può contribuire a supportare la Regione nella gestione e nell'accompagnamento all'autonomia delle persone con disabilità, attraverso la competenza qualificata da esso svolta, in particolare, sulle tematiche legali connesse all'utilizzo degli istituti giuridici per il vincolo di destinazione dei beni mobili e immobili previsti dalla legge n. 112/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO la Regione Lazio con la legge regionale 10/2022, in coerenza con il quadro normativo internazionale e statale, ha affermato l'importanza e la necessità di un coordinamento delle politiche di intervento per favorire il processo di sviluppo dei servizi dedicati alle persone con disabilità, valorizzando sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e nell'accompagnamento all'autonomia delle persone con disabilità, in coerenza con l'articolo 12 della l.r. 11/2016;

CONSIDERATO il valore strategico dell'azione sopra descritta per tutte le famiglie del Lazio che si trovano nell'urgente necessità di agire per creare le condizioni di sostenibilità nel tempo dei progetti di vita delle persone con disabilità grave con esse conviventi;

VISTA l'istanza con cui la Regione ha proposto al Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia di poter avviare una collaborazione in particolare sull'utilizzo degli istituti giuridici per il vincolo di destinazione dei beni mobili e immobili previsti dalla legge n. 112/2016 nonché sulla definizione di prassi realizzative e promozione territoriale delle Fondazioni di comunità;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Le azioni e gli interventi che verranno strutturati in relazione al presente Protocollo riguardano la collaborazione sulle tematiche legali connesse, in particolare, all'utilizzo degli istituti giuridici per il vincolo di destinazione dei beni mobili e immobili previsti dalla legge n. 112/2016 e s.m.i., nonché per definire prassi realizzative e promozione territoriale delle Fondazioni di comunità previste dalla citata legge 112/2016, al fine di dare alle famiglie delle persone con disabilità e a tutti i cittadini interessati, informazioni adeguate e qualificate sull'utilizzo degli istituti giuridici previsti dalla suddetta legge.

Articolo 3 (Impegni delle parti)

1. La Regione per le finalità dell'articolo 1 si obbliga:
 - a) a mettere a disposizione presso gli uffici della Regione Lazio di via R. R. Garibaldi n.7, locali idonei per ospitare i Notai individuati dal Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia;
 - b) a promuovere l'iniziativa presso la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona con problemi di disabilità e al tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità;
 - c) a promuovere l'iniziativa presso i disponenti degli immobili che manifestano l'interesse alla messa a disposizione di beni immobili per i quali è avvenuta l'iscrizione dei beni al patrimonio immobiliare solidale regionale per le finalità della legge 112/2016, i distretti sociosanitari, le ASP (Aziende servizi alla persona), il Terzo settore e tutti gli altri stakeholder coinvolti nell'attuazione della Legge 112/2016;
2. il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia si impegna:
 - a) ad attivare in via sperimentale un canale di consulenza gratuita presso gli uffici della Regione Lazio e/o presso altro luogo individuato dal Consiglio notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia a sostegno delle famiglie delle persone con disabilità/cittadini interessati/disponenti che hanno manifestato l'interesse alla messa a disposizione di immobili per le finalità della legge 112/2016, con particolare riguardo: ai meccanismi di funzionamento dei diversi istituti esistenti per il vincolo di destinazione dei beni, tra i quali il trust, chiarendo i vantaggi, le implicazioni fiscali collegate, le responsabilità delle parti alla disciplina fiscale prevista dalla legge;

- b) ad attivare un canale di consulenza e confronto con gli uffici regionali a supporto delle funzioni di programmazione e indirizzo proprie della Regione attinenti alle materie oggetto del presente Protocollo;
- 3. il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia tratta in via autonoma i dati personali raccolti nell'ambito delle finalità connesse all'esecuzione dell'attività di propria competenza di cui al presente protocollo nel rispetto della normativa inerente al trattamento dei dati personali vigente.

Articolo 4 (Comunicazione e Monitoraggio)

- 1. La Regione e il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia forniscono ampia visibilità all'iniziativa sui rispettivi canali istituzionali, al fine di darne diffusione a tutti i cittadini interessati;
- 2. le Parti promuovono la conoscenza delle attività promosse e dei risultati raggiunti con le attività previste dal presente Protocollo attraverso iniziative di comunicazione, anche congiunte;
- 3. il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia fornisce periodicamente alla Regione dati, in forma aggregata ed anonimizzata, inerenti alle attività oggetto del presente Protocollo;
- 4. i dati di monitoraggio, di cui al punto 3, verranno diffusi durante la “giornata regionale del caregiver” da parte della Regione Lazio.

Articolo 5 (Durata)

- 1. Il presente Protocollo ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo;
- 2. il presente Protocollo può essere integrato nei contenuti da concordarsi mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza;

Articolo 6 (Trattamento dei dati)

- 1. Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, esse agiranno in osservanza dei principi di Legge previsti in materia. In particolare, il trattamento dati personali sarà effettuato ai sensi della Normativa sulla Privacy in vigore;
- 2. le Parti si obbligano a rispettare e a far rispettare il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, gli atti e, più in generale, le notizie che verranno trattate in conseguenza del presente Protocollo;
- 3. le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Articolo 7
(Oneri finanziari)

1. Il presente Protocollo non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 8
(Utilizzo loghi)

1. I loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo.

Articolo 9
(Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Protocollo;
2. in caso di mancato accordo, la competenza esclusiva a decidere sarà quella del Foro di Roma.

Roma,

..... Per la REGIONE LAZIO

..... Per il CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA